



LEZIONE N. 6

La responsabilità civile

Valeria Corriero

Professoressa associata di Diritto Privato (IUS/01)

Dipartimento di Scienze politiche

Università degli studi di Bari Aldo Moro

valeria.corriero@uniba.it

Loretta Moramarco

Assegnista di ricerca (IUS/01)

Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione

loretta.moramarco@uniba.it

LA RESPONSABILITÀ

- **RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE**
- **RESPONSABILITÀ
EXTRACONTRATTUALE O AQUILIANA**
- **RESPONSABILITÀ PRECONTRATTUALE**

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

- **Art. 1218 c.c. Responsabilità del debitore**

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è **tenuto al risarcimento del danno**, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

- Il debitore risponde, dunque, se:

- Non esegue la prestazione;
- Non esegue la prestazione esattamente;
- Esegue la prestazione in ritardo.

- Il debitore può liberarsi **provando** l'impossibilità sopravvenuta della prestazione (non verificabile per obbligazioni pecuniarie, di genere, di non fare), derivante da causa a lui non imputabile (es. caso fortuito, forza maggiore).

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Elementi costitutivi della responsabilità da inadempimento sono:

- il **titolo**, *id est* la fonte del diritto e del rapporto contrattuale;
- l'**inadempimento oggettivo**, cioè la obiettiva mancanza della prestazione, a fronte della attualità ed esigibilità della stessa;
- il **danno** subito per effetto della lesione del credito;
- il **nesso causale** che collega l'inadempimento al danno stesso;
- la **colpa**, quale criterio di imputazione soggettiva, presunta dal legislatore e superabile solo con la prova contraria.

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

Art. 1176 c.c.

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.

LIMITI ALLA RISARCIBILITÀ

- Sono risarcibili i danni che siano conseguenze immediate e dirette dell'inadempimento.
- Deve sussistere il nesso di causalità
- Sono risarcibili solo i danni prevedibili. I danni imprevedibili sono risarcibili in caso di dolo (art. 1225 c.c.);

Concorso del fatto colposo del creditore

- **Art. 1227 c.c.**

Se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate.

Clausole di esonero da responsabilità

Art. 1229 c.c.

È nullo qualsiasi patto che esclude o limita preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave.

È nullo altresì qualsiasi patto preventivo di esonero o di limitazione di responsabilità per i casi in cui il fatto del debitore e dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico.

Responsabilità precontrattuale

Art. 1337 c.c. Trattative e responsabilità precontrattuale.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede.

Art. 1338.

Conoscenza delle cause d'invalidità.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l'esistenza di una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all'altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto.

La responsabilità precontrattuale tutela l'interesse della parte a:

- non essere coinvolta in trattative inutili,
- non concludere contratti invalidi o inefficaci,
- non subire inganni durante la negoziazione.

Per indicarla, si parla anche di responsabilità per *culpa in contrahendo*.

FUNZIONI DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE

- COMPENSATIVA (il suo fondamento si rinviene nei principi di eguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità, di cui all'art. 3 Cost.)
- SANZIONATORIA
- PREVENTIVA E DISSUASIVA

La costituzione e la responsabilità civile

- La Costituzione italiana non contiene norme in materia di responsabilità civile. Tuttavia da essa ricaviamo una nuova chiave di lettura dell'istituto in una prospettiva che non tiene conto soltanto degli interessi patrimoniali, ma anche e soprattutto delle situazioni esistenziali.

P. PERLINGIERI, *Le funzioni della responsabilità civile*, in *Rass. dir. civ.*, 2011, p. 115 ss.

LA RESPONSABILITÀ AQUILIANA

Art. 2043 c.c. Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.

- Dovere che incombe su chiunque.
- Il fatto illecito è ATIPICO.
- Il danno ingiusto si configura nella lesione di un interesse rilevante per l'ordinamento a prescindere dalla sua qualificazione formale e senza che assuma rilievo la qualificazione dello stesso in termini di diritto soggettivo.

ELEMENTI DELL'ILLECITO CIVILE

- Il **danno, patrimoniale o non patrimoniale**, subito per effetto della condotta;
- L'elemento **soggettivo**: dolo o colpa. Il legislatore prevede anche ipotesi di responsabilità oggettiva (artt. 2050-2053 c.c. la responsabilità per l'esercizio di attività pericolose, da cose in custodia, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio);
- **capacità di intendere e di volere** (art. 2046 c.c.);
- **il nesso causale** che collega l'inadempimento al danno stesso.

CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE

- **ESERCIZIO DI UN DIRITTO O ADEMPIMENTO DI UN DOVERE**

Art. 51 c.p.

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

- **LEGITTIMA DIFESA**

Art. 2044 c.c.

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri.

Nei casi di cui all'articolo 52, commi secondo, terzo e quarto, del codice penale, la responsabilità di chi ha compiuto il fatto è esclusa.

Nel caso di cui all'articolo 55, secondo comma, del codice penale, al danneggiato è dovuta una indennità la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice, tenuto altresì conto della gravità, delle modalità realizzative e del contributo causale della condotta posta in essere dal danneggiato.

- **STATO DI NECESSITÀ**

Art. 2045 c.c.

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato nè era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice.

DANNO PATRIMONIALE

- DANNO EMERGENTE (*diminutio* patrimoniale subita come conseguenza del danno subito. Es.: spese mediche, spese per la riparazione del bene danneggiato);
- LUCRO CESSANTE (mancato guadagno)

Art. 2059 c.c. DANNO NON PATRIMONIALE

Art. 2059 c.c.

Il danno **non patrimoniale** deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla **legge**.

- Da una impostazione essenzialmente patrimonialistica siamo approdati ad una concezione personalistica.
- Per molti anni si è circoscritto il risarcimento del danno morale all'ipotesi contemplata dall'art. 185 c.p. Il legislatore ha, tuttavia, introdotto specifiche ipotesi di risarcibilità del danno non patrimoniale in assenza di fatti di reato. La giurisprudenza ha individuato ulteriori ipotesi di danni non patrimoniali per lesione di interessi costituzionalmente garantiti.

Art. 2059 c.c. DANNO NON PATRIMONIALE

Danno non patrimoniale è:

- il danno morale (*pretium doloris*);
- il danno biologico (lesione psico-fisica);
- il danno esistenziale (o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale)

Cass., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972, 26973, 26974, 26975. «non emergono, nell'ambito della categoria generale “danno non patrimoniale”, distinte sottocategorie», ma «come mera sintesi descrittiva, vanno intese le distinte denominazioni adottate dalle sentenze gemelle del 2003, e recepite dalla sentenza n. 233/2003 della Corte costituzionale».

[n.b. art. 138 del d.lgs. n. 209 del 2005 (c.d. codice delle assicurazioni private), nella formulazione introdotta dalla l. n. 124 del 2017]

Art. 1125 c.c. danno non prevedibile

- Il 2056 c.c. richiama gli artt. 1123, 1226, 1227.
- Il mancato richiamo dell'art. 1225 c.c. viene interpretato come risarcibilità di tutti i tipi di danni, sia prevedibili, sia non prevedibili, a differenza di quanto avviene nella responsabilità contrattuale, dove riguardo ai danni imprevedibili, si distingue tra inadempimento colposo (risarcibilità soltanto dei danni prevedibili al momento in cui è sorta l'obbligazione), inadempimento doloso (risarcibilità anche dei danni imprevedibili).

RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE

- Prescrizione decennale

Art. 2946 c.c.

Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni;

- Onere della prova alleggerito;

- Area del danno risarcibile (art. 1125 c.c.)

RESPONSABILITÀ AQUILIANA

- Prescrizione quinquennale

Art. 2947 c.c., comma 1

Il diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato;

- Onere della prova: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell'illecito;

- Area del danno risarcibile (art. 2059 c.c.; 2043 c.c.)

ESERCITAZIONE

- M. D. e C. M., agendo in nome proprio ed anche in nome e per conto del figlio minore J. D., evocavano in giudizio la (Omissis) di (Omissis), chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza della non tempestiva diagnosi della sindrome di Down di cui sarebbe poi risultato affetto il nascituro, causata dall'errata esecuzione di un test di screening prenatale da parte del dottor D. D.L., medico in servizio presso l'ospedale di (Omissis), che aveva loro impedito di determinarsi alla interruzione della gravidanza, previa una completa informazione sulle condizioni di salute del nascituro, provocando così la nascita indesiderata del figlio J.
- I sigg.ri MD e CM hanno diritto al risarcimento del danno?



Cassazione, Sezione III civile, con la sentenza n. 18327 del 27 giugno 2023

È tenuto a risarcire i danni il medico che non informa adeguatamente la gestante sulla possibilità di malformazioni al feto. In particolare nessuno dei motivi di ricorso e delle censure presentati dai ricorrenti concerne la situazione del minore.